



12 / 11 / 2021

Dir. 601 / 2021

Spett.le
Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e
la Qualità dello Sviluppo
Dipartimento per la transizione ecologica e gli
investimenti verdi
cress@pec.minambiente.it
ditei@pec.minambiente.it

e p.c. Spett.le
Commissione istruttoria AIA - IPPC
cippc@pec.minambiente.it

Spett.le
Osservatorio permanente per il
monitoraggio del Piano ambientale ex art.5,
c.4, DPCM 29/9/17 per lo stabilimento
siderurgico di Taranto
c/o Dipartimento DITEI
DITEI@mite.gov.it

Spett.le
Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Spett.le
ILVA S.p.A. in A.S.
ilva@ilvapec.com

Oggetto: Stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia S.p.A. di Taranto - prot. MATTM 96138 del 9/09/2021 – Classificazione come riesame parziale dell'AIA dell'istanza del 31 agosto 2021, prot. DIR 447/2021: "Eliminazione del limite di 24 ore dei tempi di distillazione del fossile con riferimento alle batterie 7-8 e 9 attualmente in esercizio e della batteria 12 al riavvio dopo l'adeguamento"

Si fa seguito alla nota prot. MATTM 96138 del 9/09/2021 in oggetto con cui codesta spett. le Autorità ha ritenuto di configurare come "riesame parziale dell'AIA" l'istanza presentata da Acciaierie d'Italia S.p.A. con nota DIR 447/2021, chiedendo di correderla "*..... dei dati e di tutta la documentazione conforme alla modulistica di cui al decreto direttoriale n. 311 del 10/10/2019 e definendo la tariffa istruttoria secondo quanto previsto dal DM n. 58 del 06/03/2017 per i procedimenti di riesame. Al riguardo, si evidenzia che i dati richiesti dovranno essere aggiornati e relativi all'esercizio delle batterie post adeguamento*".

Acciaierie d'Italia S.p.A., pur non condividendo l'inquadramento dell'istanza quale riesame parziale e non intendendo prestare acquiescenza alla nota prot. MATTM 96138 del 9/09/2021, con la presente trasmette la documentazione richiesta.

In particolare, in relazione alla modulistica di cui al decreto direttoriale n. 311 del 10/10/2019, si trasmettono la domanda di AIA e le schede di interesse (Allegato 1 Domanda di AIA) elaborate in riferimento a quanto previsto dalla "GUIDA ALLA COMPILAZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE Rev. Ottobre 2019" (di seguito Guida), secondo i criteri di seguito riportati.

SCHEDA A – Informazioni generali

Per la scheda A che ha lo scopo di illustrare all'Autorità competente gli elementi relativi alle caratteristiche dell'installazione, alle attività condotte, alle autorizzazioni di cui è fornita viene trasmesso l'Allegato A25: schema a blocchi (cokeria), che riporta l'assetto attuale, post adeguamento, della cokeria.

SCHEDA B - DATI E NOTIZIE SULL'INSTALLAZIONE ATTUALE

Come riportato nella Guida, la scheda B riporta le *"informazioni sui consumi, produzione, emissioni, modalità di stoccaggio. Tali informazioni in genere sono riferite sia all'esercizio effettivo (riferito ad un anno rappresentativo dell'esercizio effettivo, tipicamente scelto tra gli ultimi tre anni, e comunque successivo all'attuazione degli interventi oggetto dell'ultimo provvedimento di aggiornamento o riesame dell'autorizzazione) sia all'esercizio "alla capacità produttiva" (corrispondente al funzionamento dell'installazione nelle condizioni che determinano la capacità produttiva)."*

Con riferimento alla condizione relativa all' "esercizio effettivo", si è reso necessario adeguare le indicazioni sopra riportate alla richiesta formulata dal Ministero di fornire dati che siano *"aggiornati e relativi all'esercizio delle batterie post adeguamento"*. Infatti, gli interventi di adeguamento sono stati completati nel corso del 2021 (sono in corso di completamento per la batteria 12, attualmente messa fuori produzione).

È stato quindi necessario individuare, in riferimento alle singole schede, periodi di riferimento (con dati misurati e/o stimati) che rispondessero alla suddetta richiesta di fornire dati che siano *"aggiornati e relativi all'esercizio delle batterie post adeguamento"*.

In generale, per i dati non direttamente collegati agli interventi di adeguamento (es. consumo di materie prime), si è fatto riferimento all'anno 2019, più rappresentativo di condizioni di normale esercizio rispetto all'anno 2020, per gli effetti della pandemia da Covid-19.

Per i dati collegati agli interventi di adeguamento, le informazioni disponibili sono state utilizzate per effettuare una stima/proiezione relativa a un anno. Ad esempio, per la matrice scarichi idrici, in considerazione del fatto che l'intervento di adeguamento di cui alla prescrizione UA 11 è terminato a dicembre 2020, sono stati considerati i dati misurati del primo semestre 2021 e sono stati moltiplicati, ove pertinenti, per due, ottenendo un dato stimato per l'intero anno.

I criteri utilizzati sono indicati nel dettaglio nelle singole schede.

Per le schede relative all'esercizio *"alla capacità produttiva"*, elaborate ove è stato possibile individuare degli specifici per effettuare i calcoli, è stato necessario definire, innanzitutto, il valore di *"capacità produttiva"* corrispondente all'attuale assetto autorizzato dello stabilimento.

A tale scopo, si è fatto riferimento, come meglio esplicitato nella nota in Allegato 2, alla circolare del MATTM (prot. 27569 del 14/11/2016) *“Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46”*.

Tale circolare al paragrafo 1 riporta le modalità per *“Individuazione della capacità produttiva dell'installazione”* e in particolare precisa che:

“..per capacità produttiva si deve intendere la capacità relazionabile al massimo inquinamento potenziale dell'impianto.

È possibile che tale capacità massima sia nei fatti determinata da un limite legale alla capacità produttiva, che l'installazione non deve superare per obblighi autonomamente vigenti. Casi tipici di tale fattispecie sono limitazioni discendenti da obblighi di legge, da condizioni VIA o da prescrizioni autorizzative (ad esempio, divieto di impiegare caldaie di riserva in contemporanea con le altre). Tale limite legale alla capacità produttiva è significativo, ai fini del confronto con le soglie della disciplina IPPC, solo a condizione che il rispetto dei relativi obblighi sia monitorato dal gestore, dando conto almeno annualmente degli esiti del monitoraggio alla autorità competente ad effettuare verifiche periodiche del rispetto degli obblighi stessi.”

Il monitoraggio del rispetto degli obblighi legati alla capacità massima autorizzata è effettuato mediante la *“Relazione di aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali”* (Relazione trimestrale), trasmessa ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DVA DEC 547/2012 (Prescrizione 17), nello specifico in riferimento alla prescrizione di cui all'art.2 comma 1 del DPCM 29/09/2017.

Si è quindi fatto riferimento, come capacità produttiva, alla produzione di coke corrispondente al limite legale alla capacità produttiva dello stabilimento che, alla luce del D.P.C.M. 29 settembre 2017, è pari a 6.000.000 t di acciaio.

SCHEDA C - DATI E NOTIZIE SULL'INSTALLAZIONE DA AUTORIZZARE

La Guida prevede che nella scheda C sia descritta *“l'installazione da autorizzare nel caso in cui questa non coincida con l'installazione nel suo assetto attuale”*

Si è reso dunque necessario valutare se l'istanza formulata dalla società al fine di conseguire *“l'eliminazione del limite di 24 ore dei tempi di distillazione del fossile con riferimento alle batterie 7-8 e 9 attualmente in esercizio e della batteria 12 al riavvio dopo l'adeguamento”* e classificata come riesame parziale dall'Autorità di controllo, prevedendo un aumento della produzione, potesse comportare una modifica dell'assetto autorizzato.

A tal fine, si è fatto riferimento ai criteri di identificazione della natura delle modifiche legate a variazioni della produzione sono riportati nel DEC/MIN/274/2015 del 16/12/2015 *“Direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti di rilascio, riesame e aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare”*, ed, in particolare ai criteri dettati dall'Allegato 5 *“Criteri speditivi per individuare alcune modifiche sostanziali AIA”*.

Il paragrafo 5 di detto allegato, rubricato “*Modifiche sostanziali identificabili con un esame preliminare*”, precisa che:

“Sono tipicamente identificabili quali sostanziali, già ad un esame preliminare delle comunicazioni ex art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06, le seguenti modifiche:

*a) per i complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali l'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 indica valori di soglia, le **modifiche all'installazione che diano luogo ad un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia medesima.***

L'incremento da valutare ai fini della sostanzialità della modifica, da calcolarsi a partire dalla capacità produttiva autorizzata nel provvedimento “AIA iniziale”, è dato dalla sommatoria del valore oggetto dell'istanza e dei valori di tutte gli eventuali ulteriori interventi non sostanziali già realizzati, dalla applicazione dell'AIA iniziale a tale data”.

“Salvi i casi su elencati, possono generalmente considerarsi non sostanziali le modifiche la cui realizzazione consente comunque il rispetto del previgente quadro prescrittivo AIA, e in particolare dei valori limite autorizzati, e non comporta la realizzazione di nuove unità, o la integrale sostituzione di unità esistenti, anche se tali modifiche comportano (ove non oggetto di previgenti prescrizioni) un incremento della capacità produttiva dell'installazione, della quantità di materie prime lavorate o delle emissioni in flusso di massa”.

La capacità produttiva autorizzata dello stabilimento è attualmente pari a 6 milioni di t di acciaio, e tale “*limite legale alla capacità produttiva*”, è significativo, ai fini del confronto con i riferimenti ai valori soglia della disciplina IPPC, come chiarito dalla circolare del MATTM (prot. 27569 del 14/11/2016) e dal DEC/MIN/274/2015 del 16/12/2015.

Pertanto, l'istanza presentata sarebbe da configurarsi come modifica sostanziale, se comportasse un aumento della produzione di coke corrispondente al valore correlato ad una produzione di acciaio di pari o superiore a 12 milioni di tonnellate annue.

Inoltre, alla luce delle previsioni del DEC/MIN/274/2015 del 16/12/2015 sopra riportate, “*un incremento di capacità produttiva*” inferiore ai valori di soglia potrebbe astrattamente configurarsi come modifica non sostanziale. Tuttavia, l'istanza presentata non ricade nemmeno in tale casistica in quanto l'aumento della produzione, collegabile alla riduzione dei tempi di distillazione sotto il valore fissato dalla prescrizione n. 44 dell'AIA 2012, rimarrà comunque al di sotto della produzione di coke corrispondente alla capacità produttiva attualmente già autorizzata dal DPCM 29/09/2017, non determinandosi quindi alcun “*incremento di capacità produttiva*”.

Applicando i criteri presenti nel DEC/MIN/274/2015 del 16/12/2015, l'assetto da autorizzare, in base all'istanza di riduzione dei tempi di distillazione, è, pertanto, coincidente con quello attuale.

Tale circostanza è stata indicata nella sezione C.1 e, di conseguenza, come previsto dalla guida, non è stata compilata la scheda C.

SCHEDA D – APPLICAZIONE DELLE BAT ED EFFETTI AMBIENTALI DELLE PROPOSTA IMPIANTISTICA

La Scheda D non è stata compilata in quanto l'istanza in oggetto non prevede una proposta impiantistica.

L'assetto attuale della cokeria, post adeguamento, già prevede l'applicazione delle Conclusioni sulle BAT alla cokeria, come prescritto nel DVA DEC 547/2021, nel DPCM 14 marzo 2014 e nel DPCM 29/09/2017.

SCHEDA E - ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI AIA E PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

La scheda E prevede che siano riportate le informazioni relative al monitoraggio dell'esercizio dell'installazione, nonché allo stato di attuazione delle prescrizioni dell'autorizzazione già vigente. I dati richiesti sono riportati nelle comunicazioni periodiche trasmesse alle Autorità competenti e di controllo, quali rapporto annuale, documento di aggiornamento periodico (DAP) e relazione trimestrale (ulteriore adempimento prescritto dal DVA DEC 547/2012). Per i dati di cui alla scheda E si rimanda, pertanto, ai suddetti documenti.

L'istanza presentata non richiede un aggiornamento del vigente piano di monitoraggio e controllo.

Definizione della tariffa istruttoria prevista, per i procedimenti di riesame, dal DM n. 58 del 06/03/2017

L'istruttoria relativa all'istanza presentata di modifica del tempo di distillazione è stata qualificata come procedimento di riesame parziale dell'AIA.

La tariffa è stata quindi calcolata in riferimento all'art. 1 comma 1 lett. c e all'art. 2 comma 4 del decreto 6 marzo 2017, n. 58. I suddetti articoli prevedono che la tariffa sia calcolata come al punto 7 dell'allegato I, con riferimento alle sole attività oggetto di riesame.

La modifica del tempo di distillazione non prevede la realizzazione di nuovi punti di emissione né in atmosfera né in acqua, né la produzione di nuovi rifiuti.

Nel calcolo della tariffa sono stati pertanto considerati i seguenti contributi:

C_D: Costo istruttorio, relativo ad ogni provvedimento da predisporre, per acquisizione e gestione della domanda, per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'installazione, che per Installazione (o Parte di installazione) di cui al punto 1 (raffinerie), di cui al punto 3 (acciaierie integrate) e di cui al punto 4 (impianti chimici) dell'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è pari a [REDACTED] euro.

C_{SGA} - C_{Dom} : Riduzione del costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'installazione determinate dalla presenza di un sistema di gestione ambientale e riduzione del costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda determinate da particolari forme di presentazione della domanda, che per Installazione (o Parte di installazione) di cui al punto 1 (raffinerie), 3 (acciaierie integrate) o 4 (impianti chimici), dell'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è pari a [REDACTED] euro

La tariffa per il riesame risulta quindi pari a

$T_i = C_D - C_{SGA} - C_{Dom} =$ 

La copia del bonifico per il pagamento della tariffa è presente nella documentazione di cui all'Allegato 1.

La Società ribadisce, infine, che con la presente non intende prestare acquiescenza al provvedimento prot. n. 96138 del 9/09/2021 del MiTE, rispetto a cui si riserva ogni più ampio diritto.

Distinti saluti



Acciaierie d'Italia S.p.A.
Stabilimento di Taranto
Il Gestore
Ing. Vincenzo Dimastromatteo

